

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni Ambientali

Via C. Colombo, 4

00147 Roma

pec: va@pec.mite.gov.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare della potenza complessiva di picco pari a 43.243,46 kWp e delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, localizzato nei Comuni di Orvieto (TR), Bagnoregio (VT) (l'impianto e parte delle opere di rete) e Castel Giorgio (TR) (la SEU e parte delle opere di rete) denominato "Deimos"; proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. con sede legale in ROMA (RM) Via Andrea Doria, n. 41/G.

Osservazioni ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Nell'interesse dei Signori James Percy Malise **Graham**,

e Maur: **Lodolo**

D'Oria,

entrambi elettivamente
domiciliati, solo ai fini del presente atto, presso lo studio dell'Avv. Simona Sacripanti, in Orvieto (TR) Via dei Magoni n.26, al cui indirizzo di posta elettronica (PEC: avvsimonasacripanti@puntopec.it) dichiarano di voler ricevere qualsiasi comunicazione inerente il presente atto,

PREMESSA

1. I Signori James P. M. Graham e Maura Lodolo D'Oria, sono
comproprietari di un compendio immobiliare (casale e terreni) denominato "la Pellegrina", sito nei Comuni di Bagnoregio (Viterbo) e Orvieto (Terni),

La proprietà è composta dal casale principale,
altri piccoli edifici ed un terreno agricolo di circa sette ettari.

Essi effettivamente vivono e lavorano nella loro proprietà. Il Sig. James P. M. Graham, artista, vi ha il proprio *atelier*.

Il Progetto "Deimos" si estende su una vasta area di circa 60,6 ha 3,70 in assoluta prossimità di quella dei Signori Graham – D'Oria. In particolare, l'impianto agrivoltaico in progetto finirà per circondare su tre lati la loro proprietà e la sua realizzazione comporterà una modifica rilevante dell'ambiente e del paesaggio in cui vivono, già compromessi dalla eventuale realizzazione *in loco* dell'impianto eolico denominato "Phobos" autorizzato dal Consiglio dei Ministri, attualmente oggetto di contenzioso davanti al Tar Umbria

In particolare, la realizzazione del Progetto comporterebbe un grave deprezzamento del valore della proprietà – sita in una zona, la Tuscia, tra le più rinomate in Italia e nel mondo, quindi anche di elevato valore commerciale – a causa dell'impatto derivante dall'impianto e opere connesse. La proprietà si troverebbe "circondata" dall'impianto con un effetto devastante sul paesaggio circostante.

Inoltre, il Progetto comporterebbe anche un evidente pregiudizio sulla qualità della vita dei Signori Graham e Lodolo D'Oria, che, come detto, ed operano nella loro proprietà. Sarebbero infatti immediatamente compromessi nella loro vita quotidiana.

Va detto che i Signori Graham e Lodolo D'Oria, trasferendosi a Bagnoregio dall'Inghilterra, ove prima risiedevano, non hanno semplicemente acquistato una bella proprietà, ma hanno compiuto una scelta di vita, eleggendo la Tuscia a loro luogo di ispirazione. Per questo, sono da tempo coinvolti in iniziative per la conservazione e la valorizzazione della Tuscia, partecipando a progetti culturali ed ambientali che hanno contribuito a tutelare e valorizzare la Tuscia; come detto tra le più rinomate nel mondo; non solo per la presenza di siti di eccellenza come Orvieto, Civita di Bagnoregio, o Bolsena.

Di recente, il parco dei Signori Graham – Lodolo D'Oria è stato inserito tra i "Grandi Giardini Italiani", Ente che raccoglie e valorizza, come il nome rappresenta, i migliori giardini del Paese; e pubblicato nella Guida dell'Ente, con informazioni anche per l'apertura al pubblico. A parte la comprensibile soddisfazione dei Signori Graham - Lodolo D'Oria per questo riconoscimento, la circostanza aumenterà, come si può comprendere, il valore

commerciale della proprietà; dunque da difendere da illegittimi ed ingiusti interventi, come quello in oggetto per tutte le ragioni di cui all'osservazioni di seguito argomentate.

Da qui la legittimazione processuale e l'interesse concreto dei Signori Graham – Lodolo D'Oria ad opporsi alla realizzazione del Progetto “Deimo”s Phobos, che sarebbe straordinariamente pregiudizievole per i loro interessi e che presenta numerosi profili di illegittimità, financo di “anticomunitarietà”, nei rispetti del diritto dell'Unione europea, in quanto l'impianto si pone in contrasto con la normativa europea e nazionale; nonché in quanto trattasi di un progetto “dissennato” dal punto di vista paesaggistico ed energetico, come in come si dirà.

2. Il progetto denominato “Deimos” è proposto dalla RWE Renewables Italia S.R.L. (CF e IVA 06400370968), con in sede in Roma, via Andrea Doria, 41/G.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare della potenza complessiva di picco pari a 43.243,46 kWp e delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, localizzato nei Comuni di Orvieto (TR), Bagnoregio (VT) (impianto e parte delle opere di rete) e Castel Giorgio (TR) (SEU e parte delle opere di rete).

In particolare, come risulta dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA), il sito, ove si prevede di realizzare l'impianto agrivoltaico denominato “Deimos”, “è localizzato nelle Regioni Lazio e Umbria, nelle provincie di Viterbo e Terni, all'interno dei territori Comunali di Bagnoregio (VT) ed Orvieto (TR). L'area prevista per la realizzazione dell'impianto AGRIVOLTAICO (in ciano nella Figura 32 - Localizzazione impianto Agrivoltaico), e di tutte le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica e delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica, sono situate a circa 9 km in linea d'aria a Sud-Ovest rispetto al Comune di Orvieto (TR) e a circa 3 km a Nord-Ovest del Comune di Bagnoregio (VT). L'area inoltre dista circa 10 km in linea d'aria, dalla futura Stazione di trasformazione della RTN (in verde in Figura 32 - Localizzazione impianto Agrivoltaico) da realizzare nel comune di Castel Giorgio (TR)”.

*

Tutto ciò premesso, i Signori James Percy Malise **Graham**, e Maura Lodolo **D'Oria**, in merito al progetto per la costruzione ed esercizio dell'impianto denominato "Deimos" in oggetto, al fine di evidenziare le carenze e criticità del progetto, presentano le seguenti

OSSERVAZIONI

1. IL CARATTERE GIURIDICO-FATTUALE DEL PROGETTO "DEIMOS".

1. Il Progetto Deimos qualifica l'impianto di produzione di energia rinnovabile come "agrivoltaico".

Nel gergo corrente per impianto agrivoltaico si intende "un sistema complesso che prevede la compresenza di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di un'attività agricola o pastorale in una stessa area. Un impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto fotovoltaico a terra tradizionale, presenta una maggiore variabilità nella distribuzione in pianta dei moduli, nell'altezza e nei sistemi di supporto e nelle tecnologie impiegate, al fine di ottimizzare l'interazione con l'attività agricola" (così lo stesso proponente nel documento denominato "Sintesi non tecnica", pag. 5).

Si tratta di una qualificazione che non corrisponde a nessuna definizione prevista da leggi e altre norme primarie. La legge definisce solo gli impianti fotovoltaici, non la pretesa "specie" di impianti agrivoltaici (talora citati anche come agrifotovoltaici).

Una primo inquadramento degli impianti agrivoltaici è stato previsto dalle Linee guida elaborate nel giugno 2022 da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica al quale hanno partecipato esperti del CNR e di altri organismi di ricerca.

Tuttavia, le Linee guida rappresentano giuridicamente solo un documento tecnico; non hanno valore normativo, tanto meno effetto vincolante, essendo destinate solo a meglio definire tecnicamente cosa si intende per impianto agrivoltaico rispetto al tipo generale di impianto fotovoltaico.

E' comunque rimarchevole che le Linee guida indichino che gli impianti agrivoltaici devono assicurare *"la necessità di stabilire un limite alla massima porzione di suolo occupabile dagli impianti, anche con configurazione agrivoltaica, tanto da indicare*

l'”opportunità” che sia adottato un limite masso di LAOR (“Land Area Occupation Ratio”, ovvero “Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli”) che le Linee guida propongono nella misura del 40% e, inoltre, che sia garantito sugli appezzamenti oggetto di intervento che almeno il 70% della superficie rimanga destinata all’attività agricola, nel rispetto delle buone pratiche agricole (BPA)”. (così TAR Umbria, sent. n. 615/2023).

La realizzazione di impianti agrivoltaici deve dunque assicurare la continuazione dell’attività produttiva; integrando con la produzione di energia elettrica. Fare riferimento ad un impianto “agrivoltaico” piuttosto che “fotovoltaico” non consente automaticamente di poter ritenere “perfettamente integrato” il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare il nodo della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Lo stesso criterio è previsto dalla normativa dell’Unione europea, secondo la quale gli impianti da energia rinnovabile, inclusi quello fotovoltaici di qualsiasi tipo, devono essere realizzati in modo da produrre il danno meno significativo agli altri interessi pubblici (ed a quelli privati); ad iniziare dall’impatto sull’ambiente e le attività che vi si svolgono.

I profili di diritto europeo saranno svolti più ampiamente al Punto 3 in appresso.

2. Per quanto ora esposto, la circostanza che il Progetto Deimos si autoqualifichi come impianto agrivoltaico non comporta che giuridicamente sia una specie del genere impianti fotovoltaici esente dai limiti e dai criteri che la legge nazionale e la normativa europea prevedono per tutti gli impianti fotovoltaici. Come vedremo nei successivi paragrafi delle Osservazioni, il Progetto Deimos viola per vari aspetti tale normativa.

Agli scriventi delle presenti Osservazioni è noto che una parte della giurisprudenza (ad esempio Consiglio di Stato, IV, n. 8258/2023) considera preminente il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili; come sarebbe ribadito anche dal PNRR (che nel caso del Progetto Deimos, comunque è del tutto estranei). Tuttavia, il Giudice non può in via pretoria costruire un parametro normativo (oggi inesistente) per gli impianti agrivoltaici; né superare il criterio del bilanciamento tra interessi pubblici costituzionalmente rilevanti, come definiti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE. La stessa sentenza del Consiglio di Stato ora citata contraddittoriamente era partita dal corretto rilievo *“della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in*

concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionale in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente".

Non è esente da critica, con ogni rispetto, anche la coeva sentenza del Consiglio di Stato, IV, n. 8029/2023, che sostiene esservi nell'ordinamento italiano ed europeo una definizione di impianto agrivoltaico. Infatti la sentenza assume come nozione normativa la semplice nozione gergale/di prassi, senza indicare precisamente alcuna disciplina né italiana, né comunitaria che riporti la nozione di agrivoltaico come diversa da quella di impianto fotovoltaico. Anche i riferimenti al PNRR (che, si ribadisce, non riguarda il caso Deimos) e ad altre discipline, non sono per niente calzanti, dato che tali disposizioni si riferiscono di nuovo all'agrivoltaico secondo il mero criterio descrittivo. Ne consegue che tutt'oggi la nozione di agrivoltaico è carente di una precisa disciplina giuridica e ricade nel regime generale degli impianti fotovoltaici.

Certamente nel prossimo futuro, in caso di contenzioso a questo riguardo, sarà chiesta alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia una definitiva interpretazione di compatibilità con la Costituzione e il diritto dell'Unione europea.

3. Va ribadito dunque che gli impianti agrivoltaici devono osservare integralmente la disciplina prevista per gli impianti fotovoltaici.

In particolare, dovrà osservarsi il principio posto dall'art. 20, c. 1, del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui deve sempre essere tenuto conto delle esigenze di *"minimizzare il relativo impatto ambientale e della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili"* (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art.20).

4. La conclusione ora espressa vale tanto più in riferimento allo specifico Progetto Deimos, che ha caratteristiche volutamente ambigue e che, ove fosse approvato, determinerebbe un radicale stravolgimento dell'ambiente agricolo locale. Ricordando anche che le aree interessate dal Progetto hanno adesso "destinazione agricola normale".

Anzitutto, dal punto di vista tecnico il Documento della proponente RWE denominato “Sintesi non tecnica” indica ambiguamente a pag. 4 che *“l’impianto combina la produzione di energia elettrica al mantenimento della produzione agricola; la realizzazione dell’opera prevede l’utilizzo di moduli in silicio monocristallino installati a terra sia su strutture fisse opportunamente inclinati che su quelle ad inseguimento solare”*. Quindi vi saranno “strutture fisse a terra”, che rientrano pacificamente nella disciplina generale del fotovoltaico, senza alcuna deroga.

Il Progetto Deimos, oltre ad essere volutamente confuso nel punto cruciale della posizione dei pannelli fotovoltaici (a terra o su piloni, e di che genere), manca del tutto di una spiegazione su come un pannellamento continuo per oltre 60 ettari – una superficie enorme – possa coniugarsi con il proseguimento dell’attività agraria; condizione essenziale perché questo tipo di impianti fotovoltaici possano essere autorizzati. La circostanza è asserita, ma in modo puramente apodittico.

Può essere – ma, si ripete, il Progetto non motiva specificamente – che se davvero i pannelli fossero impiantati su piloni ad una certa distanza elevata dal suolo sia ancora possibile la transumanza dei greggi ovini; ma certamente non sarebbero possibili coltivazioni granarie e simili che necessitano di un’insolazione diretta; invece “catturata” integralmente dal nuovo impianto.

Agli scriventi le presenti Osservazioni pare dunque una mera favoletta che l’impianto assicurerà alti benefici per entrambi i sottosistemi (agricolo ed energetico); ovvero come affermato apoditticamente - che *“l’esercizio dell’impianto agrivoltaico come configurato nel progetto proposto, consentirà di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica energetica europea e nazionale, mantenendo una produzione agricola di tipo sostenibile destinata all’alimentazione umana ed animale”*.

Per le ragioni sopra esposte la proposta della Società RWE dovrà essere respinta dall’Amministrazione competente.

2. LA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DEIMOS” E LE “FASCE DI RISPETTO” DEI BENI TUTELATI. VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20. COMMA 8, LETT. C-QUATER, E COMMA 3 D.LGS. N. 199/2021; ART. 47 D.L. N. 13/2023, CONVERTITO IN LEGGE N.

**41/2023; D.LGS. N. 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.**

1. I più recenti interventi normativi hanno comportato una precisa individuazione delle “fasce di rispetto” dei beni culturali di cui tenere conto anche nel territorio considerato dal Progetto “Deimos”.

Va osservato preliminarmente che il Progetto “Deimos”, per quanto autoqualificato come “agrivoltaico”, è pur sempre sottoposto alle regole di cui in rubrica previsti per tutti i tipi di impianti fotovoltaici.

Il Progetto “Deimos” risulta in violazione di detti limiti territoriali previsti *ex lege* ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, nonché delle “esigenze di tutela del patrimonio culturale” di cui all’art. 20, comma 3, del medesimo decreto.

Infatti, l’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, nel disciplinare il tema delle “aree idonee/non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di una determinata potenza, fa salva la disciplina delle “fasce di rispetto” dei beni sottoposti a tutela in base a provvedimenti del Ministero della cultura e dei suoi organi periferici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Precisamente, alla lettera *c-quater*) sono considerate “aree idonee”, “*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*

La disciplina delle “fasce di rispetto”, proprio nella prospettiva degli impianti a fonti rinnovabili, è stata da ultimo confermata dall’art. 47 del d.l. n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, che non rimette in discussione la disciplina delle aree contermini ai beni culturali sottoposti a tutela e delle relative fasce di rispetto.

In sostanza, se la “idoneità” di alcune zone del territorio ai fini della installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili può dipendere da varie ragioni (sismiche, idrogeologiche ecc.), non possono essere intaccate le zone di rispetto così qualificate in via generale.

Per di più, la questione delle “aree idonee/non idonee” all’installazione non riguarda le aree sottoposte a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che sono comunque fatte salve anche nel caso di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili; come confermato dalle leggi sopra citate.

2. Nella specie, dalla stessa documentazione prodotta dal Proponente risulta che nell’area di realizzazione dell’impianto si trovano dei beni archeologici, come di seguito meglio specificati, che in gran parte ricadono all’interno delle fasce di rispetto di cui all’articolo 20, comma 8, lett. c-quater, d.lsg. n. 199/2021.

In particolare, le opere connesse all’impianto, ovvero i relativi cavidotti saranno ubicati in prossimità assoluta ai beni archeologici presenti nell’area, in taluni casi ricadono proprio nelle fasce di rispetto. Per di più, i beni archeologici in questione si snodano lungo un percorso quello per l’appunto interessato dal tracciato dei cavidotti, di lunghezza pari a circa 17 km, che confluisce nella Stazione elettrica sita in Loc. La Torraccia, Comune di Castel Giorgio, utilizzata tra l’altro nell’ambito progetto Phobos già autorizzato (ed oggetto di impugnazione), malgrado detta stazione insista in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

3. Più precisamente, per quanto di interesse in relazione alle presenze archeologiche nell’area interessata dall’impianto in oggetto, si evidenzia che, malgrado il Proponente nella “Sintesi non tecnica”, al punto 4.10 “RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA”, affermi che “nell’area sottoposta ad indagine, per un totale di circa 35 ettari indagati, non è stato rinvenuto alcun resto di tipo archeologico”, nella “CARTA DELLE PRESENZE

ARCHEOLOGICHE”, facente parte degli elaborati allegati al progetto in oggetto, risulta che nell’area di interesse sono presenti diversi beni archeologici, alcuni collocati nella fascia di rispetto prevista *ex lege*, come di seguito elencati.

Sito 28 - 28 - Monte Panaro – Localizzazione: Orvieto, Monte Panaro - Necropoli etrusca – Distanza dall’opera in progetto 1000 m - Rischio basso

Sito 3 - 3 – Lauscello – Localizzazione: Castel Giorgio, Lauscello - **Necropoli etrusca** – Distanza dall’opera in progetto **500-1000 m** - Rischio basso

Sito 30 - 30 - Poggio della Guardiola – Localizzazione: Orvieto, Poggio della Guardiola - Tomba a camera etrusca - Distanza dall’opera in progetto 1000 m - Rischio basso

Sito 34 - 34 – Pratostaffa – Localizzazione: Castel Giorgio, Prato Staffa - **Tracciato della via Traiana Nova** - Distanza dall’opera in progetto **500-1000 m** - Rischio basso

Sito 35 - 35 - Podere Molare I – Localizzazione: Castel Giorgio, Podere Molare I - **Area di frammenti di età romana** - Distanza dall’opera in progetto **500-1000 m** - Rischio basso

Sito 36 - 36 - S.M. della Guardia - Localizzazione: Castel Giorgio S.M. della Guardia - **Tomba etrusca**. Risalente al periodo compreso tra la fine del IV e la metà del III sec. a.C. è databile questa a tomba a camera casualmente rinvenuta nel 1910 in località Santa Maria della Guardia, all’interno della Tenuta Citerno, poco a Sud-Ovest dell’Aviosuperficie di Castel Viscardo - Distanza dall’opera in progetto **500-1000 m** - Rischio basso

Sito 37 - 37 - Podere Molare I - Localizzazione: Castel Giorgio, Podere Molare I - Area di frammenti di età romana - Distanza dall’opera in progetto 200-500 m - Rischio basso

Sito 38 - 38 - Casa Acquaviva – Localizzazione: Castel Giorgio, Casa Acquaviva - Tracciato della via Traiana Nova - Distanza dall’opera in progetto 500-1000 m - Rischio basso

Sito 40 - 40 - Fosso della Vena – Localizzazione: Castel Giorgio, Fosso della Vena - Fosso della Vena - **Area frammenti fittili** - Distanza dall’opera in progetto **500-1000 m** - Rischio basso

Sito 41 - 41 - Campo della Signora – Localizzazione: Castel Giorgio, Campo della Signora
- **Area frammenti fittili** - Distanza dall'opera in progetto **500-1000 m** - Rischio basso

Sito 42 - 42 - Poggio di Biagio – Localizzazione: Orvieto, Poggio di Biagio – **Tomba etrusca** - Distanza dall'opera in progetto **0-10 m** - Rischio alto

Sito 43 - 43 - Casa Pisana – Localizzazione: Castel Giorgio, Casa Pisana – **Necropoli etrusca** - Distanza dall'opera in progetto **50-100 m** – Rischio alto

Sito 5 - 5 - Casa Bruciata – Localizzazione: Castel Giorgio, Casa Bruciata – **Necropoli etrusca** - Distanza dall'opera in progetto 1000 m - Rischio basso

Sito 6 - 6 - Casa Perazza – Localizzazione: Castel Giorgio, Casa Perazza – **Necropoli etrusca** - Distanza dall'opera in progetto **100-200 m** – Rischio medio

Sito 9 - 9 - Tenuta Citerno– Localizzazione: Castel Giorgio, Tenita Citerno – **Tomba etrusca** - Distanza dall'opera in progetto **200-500 m** – Rischio basso

Dalle distanze riportate nel suddetto documento sopra richiamate è evidente che il progetto “Deimos” si pone in violazione della citata disposizione normativa (art. 20, comma 8, lett. c-quater del d.lgs. n. 199/2021). In due casi la Società indica persino un rischio alto.

Non solo, nella Relazione archeologica prodotta in allegato al progetto “Deimos”, il Proponente, nel rilevare che la documentazione raccolta nella fase preliminare della progettazione non consente di pervenire ad una valutazione assoluta e certa del rischio archeologico, pur in presenza di beni archeologici *in loco*, afferma che “*non si può escludere a priori un rischio di tipo archeologico*”; così ammettendo che di fatto sussiste un rischio di incidenza ovvero un impatto sul patrimonio archeologico esistente; come dimostrato dalla Carta delle presenze archeologiche sopra indicate, nonché dalla Carta del Rischio Archeologico richiamata dal Proponente nella citata Relazione archeologica. Ciò è tanto più vero se consideriamo l'effettiva distanza dell'opera in progetto dai beni archeologici presenti, così come sopra specificata.

4. Per di più, nel caso in esame difetta il bilanciamento degli interessi coinvolti. Da un lato, il principio di “libertà di iniziativa economica” di cui all'art. 41 Cost. e il principio

di derivazione comunitaria della massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; dall'altro, "l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all'art. 9 della Costituzione".

La disciplina europea, infatti, non determina alcun automatismo decisionale, sottoponendo i progetti per l'installazione di tali impianti a rigorose condizioni. Tra l'altro, come ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 69/2018 il *favor* deve essere equilibrato con la considerazione di altri interessi pubblici, specie se a base costituzionale, come gli interessi rilevanti per l'art. 9 Costituzione.

In buona sostanza, se da un lato rimane il *favor* che la normativa nazionale riserva alle fonti rinnovabili di energia, anche con riferimento al PNIEC (Piano Nazionale per l'energia e il clima), dall'altro lo sviluppo delle energie rinnovabili deve essere bilanciato con gli interessi espressi nell'art. 9 della Costituzione.

In particolare nella citata sentenza n. 69/2018 della Corte costituzionale n. 69/2018 in tema di energie rinnovabili. La Corte dà atto che la disciplina delle energie rinnovabili è principalmente di origine comunitaria ed è ispirata ad un dichiarato *favor* per questo tipo di fonti energetiche. Tuttavia, la Corte rileva che il *favor* deve essere equilibrato con la considerazione di altri interessi pubblici, specie se a base costituzionale; come gli interessi rilevanti per l'art. 9 della Costituzione (tutela dell'ambiente, del paesaggio, degli ecosistemi). La disciplina delle energie rinnovabili va dunque considerata ulteriore occasione per valorizzare il procedimento amministrativo quale (cito la sentenza) "luogo elettivo di composizione dei vari interessi pubblici".

Non si tratta di un esempio di "controlimiti" al primato del diritto europeo, ma di una relativizzazione delle regole europee nel contesto nazionale e, indirettamente, un contributo per declinare più correttamente l'ambito oggettivo delle norme europee "prevalenti" su quelle nazionali.

Anche per questi motivi il Progetto "Deimos" dovrà essere respinto dall'Amministrazione competente.

3. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, IN PARTICOLARE: DIRETTIVA 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11.12.2018 (SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI) E SUCCESIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA 2023/2413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18.10.2023; REGOLAMENTO UE N. 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22.12.2022, RECANTE IL QUADRO PER ACCELERARE LA DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI, MODIFICATO CON REGOLAMENTO UE N. 2024/223 DEL 22.12.2023.

1. Il quadro della normativa vigente in materia di impianti elettrici alimentati da fonti energetiche rinnovabili non è composto solo da fonti del diritto nazionale, ma anche dell'Unione europea; con la valenza particolare (superiore) che loro compete in base ai noti principi sui rapporti tra fonti UE e nazionali.

2. La disciplina di riferimento dell'Unione europea (avviata sin dal secolo scorso) è, ai presenti fini, rappresentata principalmente dalla direttiva UE del Parlamento e del Consiglio dell'11.12.2018, n. 2001, recante "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"; integrata dal successivo regolamento della Commissione del 10.2.2023, n. 1184; e dal regolamento UE n. 2021/1119 (c.d. legge europea sul clima). Di recente rafforzata: a) con il regolamento del Consiglio n. 2022/2577, modificato con regolamento del Consiglio n. 2024/223 del 22.12.2023, che ne ha prorogato la validità per un anno a decorrere dall'1.07.2024, b) dalla direttiva 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.10.2023, che modifica la citata direttiva 2018/2001.

3. In particolare, la direttiva n. 2001/2018 contiene alcune puntuali disposizioni in tema di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 18, 20 e 22), motivate nei "Considerando" 19, 27, 45 e 125. La disciplina ora richiamata può essere così sintetizzata: l'energia elettrica prodotta con FER deve comportare il minor costo possibile per i consumatori e tutti gli altri interessi pubblici in gioco; la pianificazione delle infrastrutture indispensabili ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve tener conto delle politiche relative alla partecipazione delle persone interessate; in particolare della popolazione locale; è opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della direttiva

e il diritto dell'ambiente; le procedure di autorizzazione devono seguire il principio di proporzionalità e di necessità; tali procedure devono essere trasparenti, accessibili dagli interessati e tali da garantire l'effettività della tutela degli interessati.

La direttiva 2018/2001 (specie all'art. 15) stabilisce la centralità del procedimento amministrativo, richiamando alcuni principi generali dell'azione amministrativa (come il principio di proporzionalità).

4. Poi, la direttiva 2023/2413 ha modificato la direttiva ora citata con ulteriori norme per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le norme per conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2025. Molte norme di questa direttiva, tuttavia, hanno carattere auto-applicativo in quanto dettagliate e puntuali (come quelle che ora saranno citate). In ogni caso, anche se così non fosse ritenuto, sono necessaria fonte di ispirazione per i giudici dell'Unione e degli Stati membri.

Uno dei punti più rilevanti della direttiva 2023/2413 è la semplificazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia rinnovabile (art. 16 ss.). Tuttavia, in analogia con il diritto nazionale la direttiva non comporta che nel procedimento autorizzatorio gli altri interessi rilevanti – sia pubblici che privati – siano del tutto pretermessi. Al contrario, varie specifiche previsioni (come l'art. 16 ter e 16 quater) fanno salvi una serie di interessi, tra cui in primis quelli ambientali. Anche la disposizione (art. 16 *septies*) su “l'interesse pubblico prevalente” fa salva la possibilità che gli Stati membri.

Più precisamente, l'art. 16 *septies* “Interesse pubblico prevalente”, tra l'altro, prevede che “*gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni alle relative motivazioni*”.

5. Il regolamento UE del Consiglio n. 2022/2577 del 22.12.2022 è stato modificato con successivo regolamento UE n. 2024/223 del 22.12.2023, che ne proroga, quanto ad alcune disposizioni, la validità per un anno a decorrere dall'1.07.2024 e fino al 30.06.2025.

In particolare, per quanto di interesse, il regolamento UE n. 2024/223, nell'evidenziare che il regolamento UE precedente 2022/2577 ha riproposto una disposizione identica a quella prevista dall'art. 16 *septies* direttiva (UE) 2018/2001, che prevede che gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica, conferma la vigenza della direttiva quanto alla disposizione citata, ribadendo che, per quanto debba essere accordata, nel bilanciamento di interessi, priorità alla diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, non si può comunque prescindere dalla valutazione degli effetti negativi gravi sull'ambiente quando gli effetti derivanti dalla realizzazione di detti impianti non possono essere mitigati o compensati. Con la specifica che detto *favor* verso le energie rinnovabili in relazione alla protezione delle specie può trovare attuazione solo nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Nella specie l'impianto in questione stravolgerebbe le peculiarità dell'area con incidenza negativa sull'ambiente, nonchè sulle attività agricolo-pastorali presenti in loco. Il Proponente nella documentazione presentata non ha fornito adeguate garanzie in merito, limitandosi ad affermare in modo apodittico che l'impianto in questione non provoca alcun impatto ambientale.

6. Inoltre, il regolamento UE n. 2024/223 inserisce nel regolamento UE n. 2022/2577 l'art. 3 bis, rubricato "Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti", che prevede:

"1. Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa connessione alla rete ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.

2. Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE

del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.

3. *Nell'attuare le misure compensative per un progetto relativo a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano attuate parallelamente all'attuazione del progetto, a meno che non vi siano prove evidenti che un progetto specifico pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'introduzione di misure compensative. Gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.».*

In merito alla suddetta previsione, quanto alle soluzioni alternative, il Proponente non ha fornito adeguate ipotesi di soluzioni alternative, né su eventuali misure compensative; il tutto in violazione della normativa comunitaria richiamata, nonché di quella nazionale, come si dirà anche nell'osservazione sugli effetti cumulativi cui si rinvia.

7. In sostanza, il diritto dell'Unione europea in materia – in un moto positivo circolare di influenza con il diritto degli Stati membri – valorizza lo sviluppo di impianti ad energie rinnovabili, ma riconosce anche che la tutela degli altri interessi (nel nostro caso anche a rilievo costituzionale) sia fondamento per legittime limitazioni dell'applicazione della regola a determinate parti del territorio, ponendo quindi le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti

8. Il progetto relativo all'impianto agrivoltaico "Deimos" in oggetto si pone in contrasto con il diritto dell'Unione, violandone i principi in materia.

Infatti, il *favor* europeo e di conseguenza nazionale per l'energia da fonti rinnovabili, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69/2018, non determina alcun automatismo decisionale, sottoponendo i progetti per l'installazione di tali impianti a rigorose condizioni; *ovvero* deve essere equilibrato con la considerazione di altri

interessi pubblici, specie se a base costituzionale come gli interessi rilevanti per l'art. 9 Costituzione, quale la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

4. LA MASSIMA PORZIONE DI SUOLO OCCUPABILE DALL'IMPIANTO.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DI E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20. COMMA 1, LETT. A, E COMMA 3,
D.LGS. N. 199/2021. CARENZA DI ISTRUTTORIA.

1. Il Progetto "Deimos" si pone in violazione del principio di proporzionalità in relazione alla previsione dell'art. 20 d.lgs. n. 199/2021, ove prevede che le aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC sono individuate tenendo conto delle *"modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie"* (comma 1, lett. a), nonché *"tenendo conto esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa"* (comma 3).

2. Infatti, come affermato dal TAR Umbria nella sentenza n. 613/2023, le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, *"in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie».*

Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma

sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo”.

3. La condizione di minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per unità di superficie è quindi imprescindibile anche per gli impianti analoghi a quello di specie di tipo “agrivoltaico”; così come previsto da legislatore e confermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Nella specie, il Proponente ha ignorato tale condizione, presentando un progetto che va oltre la massima porzione di suolo occupabile dall'impianto, atteso che ignora il pregio paesaggistico-ambientale e culturale dell'area, nonché le attività produttive agricole e allevamenti presenti *in loco*; nonché la presenza nelle immediate vicinanze di altri impianti.

5. EFFETTI CUMULATIVI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 3, LETT. D) E DELL'ALLEGATO V ALLA II PARTE D.LGS. N. 152/2006. CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Il Proponente, nell'articolazione del Progetto “Deimos”, non considera (nel SIA) quanto previsto dalla normativa di settore riguardo: a) all'alternativa/opzione zero rispetto alla realizzazione impianto *de quo*; b) alla valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto in questione in relazione ad altri progetti già in essere nella medesima area di interesse. Il Proponente non fornisce adeguate motivazioni in merito.

1. Sul punto sub a) si osserva che secondo la normativa di settore la realizzazione di un impianto, nella specie agrivoltaico, è correlata ad una descrizione esaustiva delle alternative considerate dal Proponente, ivi compresa l'alternativa zero, ovvero la non realizzazione di alcun impianto, con indicazione espressa delle ragioni sottese alla scelta del medesimo. Recita, infatti, l'art. 22, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 152/2006 che lo studio di impatto ambientale contiene *“una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”*.

Nella specie, invece, le indicazioni fornite da Proponente sono del tutto insufficienti ad integrare la previsione normativa citata. Forse perché prevedere un'alternativa zero significava escludere in radice il progetto in questione, atteso che nell'area di interesse è solo l'opzione zero che esclude un impatto ambientale rilevante, in considerazione delle caratteristiche della zona in cui si trovano diversi beni archeologici oltre ad essere un'area di grande pregio ambientale-paesaggistico e nella quale sono installati altri impianti a pochi chilometri di distanza da quello in oggetto, che imponevano ulteriori valutazioni.

2. Tale ultima circostanza imponeva al Proponente di considerare anche l'ipotesi del cumulo di progetti di cui al punto sub b) sopra indicato. Infatti, in forza dell'Allegato V, parte II, punto 1, del d.lgs. n. 152/2006 le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, tra le altre cose, del *“cumulo con altri progetti”*.

L'area oggetto del progetto “Deimos” è già interessata da altri progetti, tra cui il progetto Phobos relativo alla realizzazione di un impianto eolico, per il quale è già stata rilasciata la relativa autorizzazione, che è stata oggetto di impugnazione per violazione della normativa di settore. Per cui il Proponente non poteva prescindere dal considerare il c.d. impatto cumulativo del progetto “Deimos” con gli altri già realizzati o precedentemente autorizzati; specie se vi è un collegamento tra il progetto “Deimos” in oggetto e il progetto Phobos in relazione alla Stazione di trasmissione dell'energia prodotta, sita in località La Torraccia nel Comune di Castel Giorgio; comune questo anch'esso interessato dall'impianto “Deimos”. Tra l'altro la Stazione elettrica suddetta è situata in prossimità di area sottoposta a vincolo paesaggistico e come tale non idonea alla realizzazione di impianti per la

produzione di energie rinnovabili; che è la medesima del progetto già in precedenza autorizzato. Ciò nonostante, purtroppo degli effetti cumulativi non vi è alcuna traccia, pur essendo l'impatto cumulativo *in re ipsa*.

Inoltre, la previsione di cui al punto 1 dell'Allegato V citato considera anche altri elementi imprescindibili, ma che non sono stati valutati nella specie, quali l'utilizzazione delle risorse naturali, l'inquinamento che ne deriva dalla realizzazione e messa in funzione dell'impianto, il rischio connesso ad incidenti.

Poi, il punto 2 del suddetto Allegato V, quanto alla "Localizzazione dei progetti", specifica che "*deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato; b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; c2) zone costiere e ambiente marino; c3) zone montuose e forestali; c4) riserve e parchi naturali; c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000; c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione; c7) zone a forte densità demografica; c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*". Sul punto il Proponente nel SIA non fornisce adeguate spiegazioni in merito agli aspetti che la normativa di riferimento impone di considerare al fine di ridurre al massimo l'impatto ambientale.

Il punto 3 "Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale" precisa, altresì, che "*i potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata; b) della natura dell'impatto; c) della*

natura transfrontaliera dell'impatto; d) dell'intensità e della complessità dell'impatto; e) della probabilità dell'impatto; f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace". Anche sotto questo profilo nel SIA non vi sono adeguati approfondimenti e specifiche. Le affermazioni del Proponente sono del tutto apodittiche.

In conclusione, il Proponente non ha presentato soluzioni alternative sia in termini di localizzazione sia in termini di nuove tecnologie, trascurando in tal senso dati fondamentali, ovvero le peculiarità dell'area di interesse e gli impatti, anche potenziali, sulla stessa e sulle persone che vivono o svolgono attività produttive nell'area in questione.

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 DEL R.R. n.7/2011, COSI' COME MODIFICATO DAL R.R. n.4/2022, NONCHE' DEGLI ALLEGATI "C" E "C BIS" DEL MEDSIMO REGOLAMENTO REGIONALE.

La Strategia europea assegna, a livello nazionale, un obiettivo di crescita all'energia da fonti rinnovabili lasciando agli Stati Membri la facoltà di declinare le misure settoriali per il suo conseguimento. Per tale sviluppo si richiama la definizione di uno scenario in cui si considerano le vocazioni del territorio e la sostenibilità economica delle diverse tecnologie. Il ruolo che possono e devono svolgere le Regioni è ripreso dal Governo all'interno del Piano di Azione Nazionale (PAN) ed è tradotto in una ripartizione dell'obiettivo per l'Italia tra le Regioni (burden sharing).

L'obbiettivo minimo fissato dal burden sharing è stato abbondantemente superato: a fronte di un target pari al 13,7%, la Regione Umbria ha raggiunto il 23,8%, dato che ad oggi è sicuramente aumentato, ma non ancora rilevato da fonti ufficiali.

Il Regolamento Regionale 7 del 29 luglio 2011, che recepisce il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 ed il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, definisce le procedure amministrative per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed individua le aree ed i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

In primo luogo, la disposizione di cui all'art.6 del R.R. citato, specifica che “ *Nelle aree agricole ... la potenzialità fotovoltaica dell'appezzamento di terreno in disponibilità*

del proponente, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari: ..b) al venti per cento della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, secondo la configurazione agri-voltaica".

E' evidente che le disposizioni regolamentari della Regione Umbria pongono dei limiti ristretti all'utilizzazione del suolo agricolo. Si deve però evidenziare che dal Progetto presentato dalla società proponente non emerge con esattezza la superficie effettivamente occupata dall'impianto fotovoltaico, come peraltro risulta poco chiara quale tipologia di impianto si intenda realizzare.

Per quanto riguarda invece l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, occorre tenere conto dei caratteri identitari del paesaggio umbro.

Le componenti paesaggistiche essenziali del paesaggio umbro sono costituite dai rilievi collinari e montuosi, specie appenninici, dalle pianure vallive, dagli innumerevoli centri storici, di grandi e piccole dimensioni, disseminati sul territorio e prevalentemente collocati sulle alture, dalle ampie zone boscate e da una ricca rete idrografica principale, tra cui spiccano per importanza i fiumi Tevere e Nera.

Il paesaggio agrario umbro, inoltre, per la sua matrice storica e per la sua evoluzione, nonché per il carattere della trama agricola, determinata dalla rete delle strade vicinali e da appezzamenti di varia dimensione e colture molto varie, tra le quali spicca in diversi ambiti territoriali quella della vite e dell'olivo, costituisce una peculiarità del tutto speciale, che lo distingue dai paesaggi delle altre regioni italiane. Il paesaggio umbro rappresenta per la Regione la principale risorsa identitaria sulla quale è principalmente fondata l'economia turistica regionale e pertanto la sua salvaguardia, nelle sue componenti principali, rappresenta una imprescindibile necessità ed è conseguentemente doveroso preservarne l'identità regolando in modo adeguato le trasformazioni territoriali ed evitando la

disseminazione incontrollata di interventi tipologicamente estranei, quali gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Appare quindi necessario contemperare l'interesse della tutela paesaggistica del paesaggio umbro con l'interesse connesso all'uso dell'energia da fonti rinnovabili regolamentando la realizzazione dei relativi impianti in modo da non pregiudicare irreversibilmente l'integrità e le peculiarità del paesaggio regionale.

A tal fine sono state individuate le aree non idonee alla realizzazione degli impianti per lo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali, dettando prescrizioni per la minimizzazione degli impatti paesaggistici prodotti da tali impianti.

Per ogni tipologia di impianti il Regolamento regionale n. 7/2011, nell'allegato "C", individua le aree non idonee, con le relative fonti normative e la relativa specificazione delle incompatibilità paesaggistiche, riscontrate per ogni tipologia di impianto.

Per quanto riguarda il caso specifico, trattandosi di un "Impianto di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiori a 20 KW", vengono individuate tra le varie aree non idonee, anche "*le zone di interesse archeologico di cui all'art.142, comma 1, lett. m, D.Lgs. n.42/2004*", dalla localizzazione delle quali sono state altresì delimitate le cd. fasce di rispetto, entro le quali è vietata l'installazione di campi fotovoltaici (500 mt dal sito tutelato).

Come già evidenziato nel precedente paragrafo 2), è la stessa società proponente che misura le distanze del campo fotovoltaico dai siti archeologici presenti in zona, alcuni dei quali vengono addirittura definiti "a rischio alto", e cioè ad una distanza di poche decine di metri.

Ma vi è di più.

Allo stesso R.R. 7/2011, come successivamente modificato, è stato aggiunto, con D.G.R. n.40 del 23/01/2012, un ulteriore allegato "C BIS" che prevede l'introduzione di ulteriori aree non idonee, ricadenti in alcuni comuni umbri, tra cui Castel Giorgio ed Orvieto, a cavallo dei quali ricade una ZRC (Zona di Ripopolamento e Cattura ai fini

venatori), chiamata La Renara, che si estende per una superficie di Ha. 892 sull'Altopiano dell'Alfina e che, dal lato di Castel Giorgio, si identifica nella zona di Casa Perazza, distante dal campo fotovoltaico solo 100/200 mt., come indicato negli stessi elaborati progettuali presentati dalla proponente.

Orbene di tale zona faunistica tutelata, classificata come non idonea dall'Allegato C Bis del R.R. 7/2011, non vi è alcun cenno nel Progetto presentato e pertanto, allo stato, non vi è alcuna certezza che il campo fotovoltaico non interessi anche in parte la predetta zona non idonea.


Tutto ciò premesso, i Signori James Percy Malise **Graham**, e Maura Lodolo **D'Oria**,

chiedono

che il Ministero competente in merito al progetto "Deimos" proposto dalla RWE Renewables Italia S.R.L. voglia accogliere, in considerazione delle motivazioni sopra illustrate, le presenti Osservazioni, con conseguente pronuncia negativa compatibilità ambientale all'esito del procedimento, nonché diniego dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e di ogni altro atto preliminare o successivo.

Bagnoregio, 24 aprile 2024

James Percy Malise Graham



Maura Lodolo D'Oria



Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

II/La Sottoscritto/a GRAHAM JAMES PERCY DEALISE e KARALDO DORA
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

II/La Sottoscritto/a _____
in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 11128 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO SOLARE DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI CUIO PARI A 63.263,46 KWp E DELLE RELATIVE OPERE ELETTRICHE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI, LOCALIZZATO NEI COMUNI DI ORVIETO (TR) BAGNO REGGIO (VT) (IMPIANTO E PARTE DELLE OPERE IN RETE) E CASTEL GIORGIO (TR) (SE E PARTI DELLE OPERE IN RETE) DENOMINATO "DEIKOS".
(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

TUTELA AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROPRIETÀ DEGLI ISTANTI (GIARDINO LA PELEGRINA INSERITO NEL CIRCUITO GRANDI GIARDINI ITALIANI); AMBIGUITÀ DEL PROGETTO BELTOS RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DEI PANNELLI DA UTILIZZARE, RIGUARDO ALLA QUALIFICA DELL'ARCHITETTO, RIGUARDO ALLA QUANTITÀ DI SUOLO OCCUPABILE E RIGUARDO AL CICLO CON ALTRE PROGETTI FER LOCALIZZATI NELLA ZONA. VIOLAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DI SITI ARCHEOLOGICI; E VIOLAZIONE DELLE AREE NON IDONEE SECONDO IL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2011 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2022 ALLEGATI C e C-BIS.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - OSSERVAZIONI EX ART. 24, COMMA 3, D.LGS. 152/2006 (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data ORVIETO 24/04/2024
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
Maurizio...
(Firma)

[Firma]